

Corte di Cassazione – Ordinanza 26 giugno 2019 n. 17100

L'Ordinanza della Corte di Cassazione in oggetto risulta di immediato interesse.

Trae origine da un caso concreto in cui i genitori del minore erano decaduti dalla potestà genitoriale e la minore (affetta da una grave patologia) era stata data in adozione – ai sensi della legge n. 184 del 1983 - ad una donna di 62 anni single.

I genitori del minore contestavano la decisione della corte di Appello di aver dato in adozione il minore portatore di handicap ad una donna di 62 anni (quindi con differenza di età superiore a quella prevista per legge ex art 6 legge 184 del 1983), posto che un bambino diversamente abile necessiterebbe della presenza di entrambe le figure genitoriali e benché non vi fosse il loro assenso all'adozione.

La Corte, rigettando il ricorso dei genitori, evidenzia come la legge n. 184 del 1983 all'art. 44 integri una clausola di chiusura del sistema volta a salvaguardare la continuità affettiva instauratasi tra adottante ed adottando; nondimeno, una tale forma di adozione può essere disposta anche quando si accerti in concreto l'interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende cura.

La Corte poi osserva come tale forma di adozione sia consentito anche alle coppie singole e di fatto.

Di seguito il passaggio argomentativo del Supremo Consesso:

*“ la mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età (prescrivendo la norma dell'art. 44, comma 4, esclusivamente che l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottando) implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto (Cass. n. 12962/2016), nei limiti di età suindicati e sempre che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l'adozione speciale”*